

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2014

OGGETTO: RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PARTE DI LO VASCO STEFANIA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA TRATTAZIONE ALL'AVV. ENRICO MARELLO.
(U.I. EURO 1.268,80)

Protocollo: 776 – 39886/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D'ACRI e ROBERTO RONCO e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e SERGIO BISACCA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione (meglio conosciuta con il suo acronimo IPT) è un tributo proprio provinciale derivato da normativa statale (art. 56 del D.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446).
- ***L'IPT è un'imposta in autoliquidazione.***
- ***Il presupposto impositivo*** è la formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per il rilascio del certificato di proprietà (art. 93 e 94 del CdS).
- ***Soggetto passivo d'imposta*** è l'acquirente del veicolo.
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione IPT, (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

- **L'IPT non è gestita direttamente dalla provincia**, ma mediante convenzione sono affidate all'ACI-PRA le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'imposta;

Considerato che:

- **In data 02/04/2014** l'ACI (con preavvisi di accertamento prot. 4155 e 4911) chiedeva alla sig.ra Lo Vasco Stefania euro 1.539,38 ed euro 638,36 per mancato versamento di imposta IPT, sanzioni ridotte ad 1/3, interessi, emolumenti e rimborso spese postali al momento della presentazione della formalità di trascrizione di alcuni veicoli.
 - La Sig.ra Lo Vasco Sefania (fino al 31/10/2013 commerciante di veicoli usati e per tale motivo esente dall'imposta ai sensi dell'art.56, c. 6 Dlgs 446/1997) aveva acquistato 4 veicoli prima del 31 ottobre ma aveva poi fatto trascrivere gli atti al PRA in data successiva alla cessazione di attività.
 - **In data 06/05/2014** la Sig.ra Lo Vasco contestava per iscritto all'ACI il preavviso di pagamento, motivando il tutto con il fatto che l'Agenzia di Pratiche auto Tirreno di Solavagione Andrea &c sas alla quale si era affidata per la trascrizione era venuta meno all'incarico che la stessa Lo Vasco le aveva conferito, presentando in ritardo le formalità al PRA.
 - L'AcI aveva confermato alla sig.ra Lo Vasco che gli importi erano dovuti.
 - **In data 29/05/2014** l'ACI, come da convenzione, ha trasmesso alla Provincia la pratica relativa al recupero dell'IPT predisponendo la dovuta documentazione propedeutica all'emissione dell'atto di accertamento stesso.
- In data 04/07/2014** la Provincia di Torino, preso atto della documentazione trasmessa, ha emesso apposito atto di accertamento e contestazione delle sanzioni n. 73 prot. 109658 motivandolo: "Avendo cessato l'attività in data 31 ottobre 2013 per le quattro formalità presentate successivamente, non sussistevano i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'IPT, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del D.lgs. n. 446/97. Inoltre si segnalava che in risposta all'istanza della stessa Lo Vasco del 06/05/2014 indirizzata ad ACI, con la quale comunicava di aver affidato all'Agenzia Tirreno di Solavagione &C. sas la trascrizione degli atti di acquisto dei veicoli, e che la stessa agenzia aveva eseguito la trascrizione con grave ritardo, si informava che la giurisprudenza era già intervenuta in merito dicendo che: "affidare ad altri soggetti gli adempimenti fiscali, non esonera il titolare del rapporto tributario dal controllo del loro operato" (Cassazione 11/12/2013 n. 27712)".
- **In data 19/09/2014** è stato notificato alla Provincia di Torino il ricorso in Commissione tributaria Provinciale;

Ritenuto che l'imposta ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 446/97 si applica esclusivamente sulle formalità, non sugli atti di acquisto dei veicoli. Tale concetto è stato ripreso anche dal Ministero delle Finanze con nota prot. 155508/2011 che, rispondendo ad un quesito relativo alle modifiche tariffarie dell'IPT, ha indicato che "l'obbligo tributario di corrispondere l'imposta sorge direttamente a seguito della richiesta di formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentata dal soggetto interessato al competente ufficio del PRA". Precisazione che è stata altresì ribadita dallo stesso Ministero con nota prot. 13286/2012 del 27 giugno 2012 e nell'incontro risultante dal verbale ACI-UIPI- MEF del 25 luglio 2013 dal quale risulta che "il MEF interpellato in proposito indica che i presupposti per concedere le agevolazioni e/o esenzioni devono sussistere al momento della presentazione della formalità". Considerato, inoltre, che la giurisprudenza penale tributaria configura l'obbligo di vigilanza, in capo al contribuente, sull'intermediario che deve trasmettere una dichiarazione quale può essere considerata la formalità di trascrizione al PRA (Cassazione 29/03/2012, n. 16958), occorre, per le ragioni su espresse, costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

Rilevato che il vigente Regolamento della “riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione delle entrate tributarie” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all’art. 33, C. 1, che “la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura”;

Vista la nota prot. 161154 del 14 ottobre 2014 con la quale il Servizio Avvocatura comunica che: “...*resta inteso che la gestione della controversia è assunto nella totale responsabilità di codesto Servizio*”. Ritenuto che ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 546/92 l’Ente locale può stare in giudizio mediante il dirigente del Servizio tributi, ma considerata la complessità della materia, si ritiene necessario l’assistenza legale di un professionista iscritto all’Albo degli Avvocati ai fini di rappresentare la Provincia in sede di trattazione innanzi la Commissione Tributaria;

Preso atto che la legge sulle disposizioni attuative per le città metropolitane e le province (legge del 7 aprile 2014, n. 56) stabilisce che il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per ***l’ordinaria amministrazione*** e per gli ***atti urgenti e improrogabili*** (art.1, c 14), nei limiti di quanto disposto ***dall’art. 163, comma 2***, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. Nel caso in questione, la costituzione in giudizio avverso un ricorso in Commissione Tributaria permette all’ente di esporre le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed indica le prove di cui intende avvalersi (art.23 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.). Pertanto il relativo incarico di assistenza legale rientra: tra le attività di ordinaria amministrazione in relazione alla gestione attiva tributaria dell’ente locale; nella tipologia dell’urgenza e improrogabilità in quanto attività strettamente connessa alle tempistiche (60 giorni dalla notifica) dell’iter procedurale amministrativo di opposizione ad un ricorso in commissione tributaria, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.. Inoltre, la mancata opposizione determina un’impossibilità di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice tributario al fine di evitare che sia arrecato un danno immediato patrimoniale all’Ente (art. 163 c. 2 del D.lgs. 18/8/200, n. 267 e s.m.i.);

In tale contesto, la Provincia ha depositato le deduzioni difensive innanzi la Commissione tributaria in data 17 novembre 2014, ma si ritiene però opportuno, per una più efficace difesa in considerazione della complessità della materia che verte su fatti antecedenti il presupposto impositivo IPT, di affidare l’incarico al Prof. Avv.to Enrico Marellò (Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino) per la fase di trattazione e decisionale;

Constatato che in data 17 novembre 2014 è pervenuto da parte dell’Avv.to Marellò il preventivo, depositato agli atti, di euro 1.268,80 di cui: euro 1.000,00 per prestazioni professionali, euro 40,00 per contributo C.P.A. 4% - euro 228,80 IVA 22%;

Ritenuto che il preventivo sia congruo in quanto presenta rispetto alle tabelle forensi previste con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55: una riduzione del 10%.

Questa l’analisi di convenienza economica:

Compensi da tabelle forensi		PRIMA
Decreto 10/03/2014		1.145,00
Riduzioni	-10%	114,50
Importo netto		1.030,50
arrotondamento		-30,50

Importo da preventivo	1.000,00
------------------------------	-----------------

(*) al netto degli oneri CPA e IVA

Richiamato il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giudizio dell’Ente;

Rilevato che la spesa complessiva di € 1.268,80 trova copertura finanziaria sul capitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403 che presenta la necessaria disponibilità;

Accertata la regolarità contributiva con esito favorevole come da DURC rilasciato in data 19/09/2014 prot. 116270 dalla Cassa Forense, pervenuto tramite PEC protocollato al numero 14750/5.7 in data 22/09/2014 dal Servizio Archivio e Protocolli generali BA4. Considerato, inoltre, che la Provincia di Torino, con nota prot. 142793 del 11 settembre 2014, ha richiesto a INPS e INAIL la conferma di assenza posizioni aperte in capo all’Avvocato Marelo. L’INAIL ha risposto in data 15/09/2014. L’INPS non ha prodotto alcuna risposta per cui, entro 30 giorni (11/10/2014) dalla richiesta, trova applicazione l’istituto del silenzio assenso;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’incarico di patrocinio legale, nella fase di trattazione in Commissione tributaria del ricorso in oggetto, all’Avvocato Enrico Marelo dello Studio Marelo e Salvati, Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino;
2. di applicare la spesa di euro 1.268,80 di cui: euro 1.000,00 per prestazioni professionali, euro 40,00 per contributo C.P.A. 4% - euro 228,80 IVA 22%, sul capitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403;
3. di dare atto che l’affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta